

- in deroga all'articolo 9, paragrafo 1, seconda frase, i diritti derivanti dai titoli d'importazione non sono trasferibili;
- in deroga all'articolo 33, paragrafo 2, primo comma, se l'obbligo d'importare non viene assolto, la cauzione è incamerata per una quantità pari alla differenza tra :
  - il 93 % della quantità netta indicata nel titolo e
  - la quantità netta effettivamente importata.

#### Articolo 3

1. La domanda di titolo e il titolo d'importazione propriamente detto devono indicare, nella casella 8, il paese d'origine del prodotto. Il titolo d'importazione è valido soltanto per i prodotti originari del paese indicato nella casella 8.

2. I titoli d'importazione sono rilasciati il quinto giorno feriale successivo al giorno di consegna della domanda, purché nel frattempo non venga presa alcuna misura.

Tuttavia, sono rilasciati immediatamente i titoli di importazione chiesti anteriormente al 27 febbraio 1993.

#### Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione :

1. i quantitativi di mele per i quali sono stati richiesti titoli d'importazione, per sottovoce della nomenclatura combinata e per paese d'origine.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1993.

Detta comunicazione avviene con la seguente frequenza :

- ogni mercoledì per le domande inoltrate il lunedì e il martedì,
- ogni venerdì per le domande inoltrate il mercoledì e il giovedì,
- ogni lunedì per le domande inoltrate il venerdì della settimana precedente ;

2. i quantitativi relativi ai titoli d'importazione non utilizzati o utilizzati parzialmente, corrispondenti alla differenza tra i quantitativi iscritti a tergo dei titoli e i quantitativi per i quali i titoli sono stati rilasciati.

Detta comunicazione avviene ogni mercoledì per i dati pervenuti la settimana precedente.

Se non è stata presentata alcuna domanda di titolo d'importazione nel corso di uno dei periodi di cui al punto 1 o se non rimangono quantitativi non utilizzati ai sensi del punto 2, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione nei giorni sopra indicati.

#### Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*